

# INDICE

## Parte X

### Il Capo della Società e il governo che da lui discende

Capitolo I	
Necessità di un Preposito generale e della sua elezione a vita.....	227
Capitolo II	
Qualità che deve avere il Preposito generale .....	227
Capitolo III	
Autorità del Preposito generale sulla Società, e suoi compiti.....	230
Capitolo IV	
Alcuni casi particolari di limitazione dell'autorità del Generale.....	234
Capitolo V	
Cura che la Società deve avere nei riguardi del Preposito generale .....	236
Capitolo VI	
Modo di procedere della Società in quello che riguarda il Preposito generale .....	237
Capitolo VII	
Aiuti al Preposito generale e agli altri Superiori per compiere bene il loro ufficio.....	240
Capitolo VIII	
Ordine di tutte le persone che abbraccia questa Società .....	246
Capitolo IX	
Il Vicario generale della Società dopo la morte del Preposito .....	249

# COSTITUZIONI

## PARTE X.

### Il Capo della Società e il governo che da lui discende

#### CAPITOLO I

##### Necessità di un Preposito generale e della sua elezione a vita

821. Come in tutte le società ben ordinate, oltre a quelli che attendono a fini particolari, è necessario che vi sia una o più persone che attendano al bene universale, così anche in questa Società, oltre a quelli che sono incaricati di singole case e comunità, è necessario che vi sia qualcuno incaricato di tutto il corpo della Società: questi è il Preposito generale. Egli può essere eletto in due modi: o a tempo determinato, oppure per governare la Società finché vive. Ma poiché per compiere bene questo ufficio, gli è di grande aiuto l'esperienza e la pratica di governo, la conoscenza delle persone e l'autorità nei loro riguardi (D.1), si dovrà eleggere a vita e non a tempo determinato. In tal modo, oltre gli altri vantaggi, la Società si affaticherà meno e perderà meno tempo in queste grandi assemblee, occupata assai in opere di carità per la gloria di Dio (D.2)<sup>1</sup>.

(D.1) Se il Generale è inamovibile, la sua autorità sarà più grande che se venisse eletto per uno o più anni, e questo varrà sia nei riguardi dei nostri che degli esterni, perché sarà maggiormente conosciuto da entrambi. Al contrario, il sapere che dovrà abbandonare la carica e divenire uguale od inferiore ad altri, o il fatto di essere poco pratico nel suo ufficio, può sminuirne l'autorità<sup>2</sup>. Questi argomenti, poi, valgono anche per la stabilità degli altri Prepositi, salvo sempre quanto il Preposito generale, tenuto conto di tutte le circostanze, avrà deciso nel Signore.

(D.2) Anche altri motivi consigliano il generalato a vita in questa Società. Il primo deriva dall'indole dell'ordine dei poteri in essa stabiliti. Esso è ad imitazione dell'ordinamento della Chiesa, alla quale l'Istituto, quando da essa è chiamato, vuole servire. Il secondo deriva dal fatto che la Società è governata ed agisce in modo più rapido ed efficace sotto la guida di una sola persona che non di molte. Terzo motivo: è più facile trovare un solo soggetto idoneo per questo incarico che trovarne molti. Infine, quarto motivo, i pensieri e le occasioni di ambizione, che sono la peste di simili incarichi, saranno tenuti più lontani che se si dovesse fare l'elezione a scadenze fisse<sup>3</sup>.

#### CAPITOLO II

##### Qualità che deve avere il Preposito generale

822. Tra le varie qualità (D.1) che sono desiderabili in un Preposito generale, la prima e principale è l'intima unione e familiarità con Dio e con il Signore nostro Gesù, nella preghiera e in ogni sua azione, per poter impetrare più efficacemente da Gesù stesso, fonte di ogni bene, un'abbondan-

---

1. *Const. P. IX, c. I; ESJP. VI, c. I, sec. IV, § 7. Cfr. C. I, decr. XLVII, in ISJI, 465-466.*

2. *Const. P. IX, c. I, B.*

3. *Const. P. IX, c. I, A; ESJP. VI, c. I, sec. IV, § 7.*

te partecipazione dei suoi doni e delle sue grazie, a vantaggio di tutte le anime dei fratelli, e molta forza ed efficacia per tutti i mezzi che impiegheranno in aiuto delle anime<sup>4</sup> (D.2).

(D.1) A queste sei qualità fondamentali si possono ridurre tutte le altre, poiché in esse si riassumono: 1. la perfezione del Preposito verso Dio, 2. ciò che lo perfeziona circa il cuore, l'intelletto e le potenze esecutive, 3. e quello che gli è d'aiuto circa le doti fisiche ed esteriori. Dall'ordine in cui se ne parla, se ne dovrà stimare l'importanza<sup>5</sup>.

(D.2) Il Preposito generale, ogni giorno, se celebrerà la Messa, l'offrirà per la Società, cioè per la salvezza della propria anima e di quella dei fratelli a lui affidati, e perché lo Spirito Santo gli conceda la sapienza necessaria per governare in tutte le cose della Società secondo la volontà di Dio, per la maggior gloria del Signore nostro Gesù Cristo e la crescita della Chiesa, suo regno.

Gli altri Prepositi, tutti i giorni festivi, in cui non saranno impossibilitati a celebrare, celebreranno per l'Istituto, applicando la medesima intenzione. Se poi, in qualità di pastori, devono celebrare per il popolo, non saranno per questo tenuti a dire un'altra Messa per la Società (sempre che i Superiori non comandassero loro di celebrarne altre), ma sarà sufficiente la Messa per i fedeli, nella quale includeranno anche la Chiesa e i nostri fratelli.

I Rettori celebreranno una Messa mensile con la medesima intenzione. Inoltre, tutti i Superiori diranno ogni giorno altre preghiere per la Società.

823. La seconda dote è che sia persona la quale possa aiutare gli altri della Società con l'esempio di ogni virtù. In modo speciale, poi, deve risplendere in lui la carità verso il prossimo senza eccezione, in particolare verso i fratelli a lui affidati, e la vera umiltà, che lo rendano molto amabile a Dio nostro Signore e agli uomini<sup>6</sup>.

824. Deve anche essere libero da tutti gli affetti disordinati, tenendoli domati e mortificati con la grazia di Dio, in modo tale che, all'interno, non ne sia turbato il giudizio della ragione, e, all'esterno, egli sia così composto e, soprattutto nel parlare, così controllato, che nessuno, tanto fra i membri della Società che lo debbono avere come specchio e modello, quanto fra gli esterni, possa notare in lui parola men che edificante<sup>7</sup>.

825. Tuttavia, sappia egli fondere la rettitudine e la necessaria severità con la benignità e la mansuetudine, in modo tale da non lasciarsi mai distogliere da quanto giudicherà più gradito a Dio nostro Signore. Sappia in pari tempo compatire come conviene i suoi figli, cosicché anche coloro che vengono da lui rimproverati e castigati, riconoscano che egli, nel suo operare, procede con rettitudine nel Signor nostro, e con giustizia, equanimità e carità, sebbene, secondo l'uomo inferiore, sentano dispiacere<sup>8</sup>.

826. Così pure gli è molto necessaria la magnanimità e la forza d'animo per sopportare la debolezza di molti, per intraprendere cose grandi in servizio di Dio quando egli lo vuole, e per perseverare con costanza in esse quando è conveniente, senza perdersi d'animo per le contrarietà (anche se provenissero dai grandi e dai potenti) e senza lasciarsi distogliere da quello che richiede la ragione e il servizio di Dio, per quante preghiere e minacce questi potenti possano rivolgere. Il Generale, insomma, sia superiore a tutti gli avvenimenti, senza lasciarsi esaltare troppo da quelli prosperi, o perdersi d'animo in quelli avversi; e, sempre più che mai pronto, quando fosse necessario, ad accettare la morte per la Chiesa e le anime dei fratelli, in ossequio di GESÙ Cristo, Dio e Signore

4. *Const. P. IX, c. II, § 1; ESJ P. VI, c. I, sec. I, § 1.*

5. *Const. P. IX, c. II, A.*

6. *Const. P. IX, c. II, § 2. Cfr. C. I, decr. VI, c. VI, § 3, in ISJ II, 455-456.*

7. *Const. P. IX, c. II, § 3; Cfr. C. I, decr. VI, c. VI, § 4-5, in ISJ II, 456.*

8. *Const. P. IX, c. II, § 4.*

nostro<sup>9</sup>, a lui si offra quotidianamente in espiazione dei peccati (D.).

(D.) Il Preposito generale farà spesso e con magnanimità, a maggior ragione di tutti gli altri dell'Istituto, *l'offerta del proprio sangue* al Signore Dio suo, per riconciliarlo a sé e alla Società.

827. La terza dote consiste nel fatto che dovrebbe esser dotato di grande intelligenza e capacità di giudizio, così che questo talento non gli faccia difetto né nelle questioni speculative, né negli affari pratici. E sebbene a chi ha l'incarico di governare tante persone dotte sia molto necessaria la scienza, ancor più necessaria gli sarà la santa prudenza e l'esperienza delle cose spirituali ed interiori, per discernere i vari spiriti, per intendere nelle circostanze accessorie la voce della divina Provvidenza, per consigliare e soccorrere tante persone pressate da necessità spirituali o temporali. Così pure gli sarà necessario il dono della discrezione nelle cose esterne e la capacità di trattare affari tanto disparati<sup>10</sup>.

828. La quarta dote, molto necessaria per l'esecuzione degli uffici, è che sia vigilante, premuroso e capace nel dirigerli e condurli alla loro perfezione, e non così negligente o fiacco da lasciarli incominciati e imperfetti<sup>11</sup>.

829. La quinta dote riguarda il corpo: per quanto si riferisce alla salute, all'aspetto e all'età (D.), si deve tener conto, da una parte, del decoro e dell'autorità, dall'altra, delle forze fisiche richieste dall'ufficio per poter compiere il proprio dovere a gloria di Dio nostro Signore<sup>12</sup>.

(D.) Pertanto, sembra che l'età non debba essere troppo avanzata, perché questa, di solito, non è atta alle fatiche e alle preoccupazioni di questo incarico; ma neppure troppo giovane, perché questa, solitamente, non si accompagna con l'autorità e la conveniente esperienza<sup>13</sup>.

830. La sesta dote riguarda le doti esterne: tra di esse si deve dare la precedenza a quelle che, in quest'incarico, sono di maggior aiuto per l'edificazione e per il servizio di Dio. Tali, di solito, sono la stima, la buona fama e ciò che delle altre cose giova a conferire autorità presso gli esterni e presso quelli della Società<sup>14</sup>.

831. Infine, il Preposito generale deve essere (D.1) uno dei più eminenti in ogni virtù e dei più meritevoli della Chiesa e del bene delle anime dei fratelli, e da più tempo conosciuto nella Società come tale. E se gli mancasse alcuna delle qualità fondamentali sopra menzionate, almeno non gli manchi una grande bontà e giustizia, amore indirizzato a tutti gli uomini in nome di Cristo e un sano giudizio, accompagnato anche da una buona preparazione culturale (D.2). Quanto al resto, i collaboratori che avrà, e di cui si parlerà più avanti, potranno abbondantemente supplire, con l'aiuto e il favore divino (D.3)<sup>15</sup>.

(D.1) E per motivo analogo, tali devono essere tutti gli altri Prepositi, a cominciare dai Provinciali, fino ai Diocesani e ai locali, secondo la sfera dei rispettivi uffici; e insomma tutti i Superiori della Società.

(D.2) Gli è particolarmente necessario conoscere lo spirito e la natura della Società, e comprenderne perfettamente le Costituzioni.

(D.3) Coloro che devono eleggere il Generale, prima di fare la loro scelta, dovranno leggere e meditare questo capitolo.

9. *Const. P. IX, c. II, § 5.*

10. *Const. P. IX, c. II, § 6; ESJP. VI, c. I, sec. I, § 2; Cfr. C. I, decr. VI, c. VI, § 7-8, in ISJ I, 456.*

11. *Const. P. IX, c. II, § 7. Cfr. ESJP. I, c. VI, sec. I, § 2; C. I, decr. VI, c. VI, § 9, in ISJ I, 456.*

12. *Const. P. IX, c. II, § 8. Cfr. C. I, decr. VI, c. VI, § 10-12, in ISJ I, 456.*

13. *Const. P. IX, c. II, B. Cfr. ESJP. VI, c. VI, sec. I, § 3.*

14. *Const. P. IX, c. II, § 9. Cfr. ESJP. VI, c. VI, sec. I, § 4; C. I, decr. VI, c. VI, § 13, in ISJ II, 456.*

15. *Const. P. IX, c. II, § 10; ESJP. VI, c. I, sec. I, § 5-6.*

### CAPITOLO III

#### Autorità del Preposito generale sulla Società, e suoi compiti

832. Per il buon governo della Società, si pensa sia molto conveniente che il Preposito generale abbia piena autorità su di essa per l'edificazione. E questa autorità, dalla quale si desumono i suoi compiti, è la seguente<sup>16</sup>.

833. In linea di massima, il Preposito generale ha piena autorità 1. circa l'ammissione delle persone nella Società e la loro dimissione, come pure circa l'assegnazione ai vari uffici di coloro che sono soggetti all'obbedienza in esso; 2. circa l'applicazione e la destinazione alle varie opere di carità di qualsiasi bene di cui la Società disponga in seguito a voti o altri motivi; 3. circa l'assunzione, la direzione e l'abbandono delle opere di carità.

834. Spetta al Preposito generale scegliere i cinque Viri, suoi Ministri più prossimi, e i seniori. Tuttavia, non li nominerà se non tra quelli che sono presbiteri da almeno tre anni. Potrà sostituire, nel modo che si dirà (875), altri assistenti personali a quelli defunti. Allo stesso modo, poi, sarà suo compito stabilire tutti i Prepositi provinciali, diocesani e locali, i Rettori e gli altri Superiori ed ufficiali della Società (D.1), nonché indirizzare al bene universale, sospendere (D.2) e limitare le facoltà loro concesse dalle Costituzioni (D.3), come pure trasferirli, sollevarli dall'incarico e sostituirli con altri. Inoltre, potrà, nella misura in cui ciò è richiesto dal bene universale, concedere ai Prepositi inferiori le facoltà che non hanno.

(D.1) Sarà bene che il Preposito generale, quando dovrà stabilire i Superiori della Società, si faccia proporre i candidati, per lo più: 1. per la Provincia, dai Prepositi diocesani o anche da altri della medesima Provincia; 2. per la Diocesi, dai Prepositi parrocchiali della medesima Diocesi e, separatamente, dal Provinciale o anche dagli altri Diocesani; 3. per i Prepositi locali, dai Prepositi diocesani e Provinciali; 4. per le Rettorie e gli altri uffici, dai loro Superiori immediati e dai loro Prepositi di grado superiore.

Non si dovrà proporre un solo candidato, ma più d'uno, secondo l'ordine della loro maggiore attitudine all'incarico, documentando e motivando ciascuna proposta.

Il Generale, a sua volta, pur conservando la libertà di stabilire i suddetti Superiori, farà bene a non trascurare senza valido motivo i candidati proposti.

Se il Generale, non considerando le proposte, credesse bene di nominare Provinciale un fratello di un'altra Provincia, o Diocesano un fratello di un'altra Diocesi e così via, gioverà almeno che prima di destinarlo al suo incarico, consulti quelli che peraltro avrebbero il compito di proporre e valuti le loro osservazioni.

Se delegherà al Provinciale o ad altri l'incarico di nominare qualche Superiore, gli prescriva il modo di ricevere egualmente da altri i nomi o le proposte dei Superiori da eleggersi.

(D.2) Il Preposito generale può infliggere la sospensione dall'ufficio anche agli Assistenti personali e all'Ammonitore. Questa sospensione, tuttavia, non potrà protrarsi per più di un anno senza il consenso della maggioranza dei nove Viri, esclusi il colpevole o i colpevoli.

(D.3) Non possono delegare ad altri le facoltà che ricevono dal Preposito generale, se lo stesso Generale non avrà dato loro il permesso di operare sostituzioni; possono invece delegare quelle facoltà attribuite loro dalle Costituzioni. Tuttavia, in entrambi i casi, sono soggetti alle disposizioni del Generale.

835. E per elencare in modo specifico i principali poteri del Generale, diciamo che egli potrà, personalmente o tramite altri, ammettere alla prima e alla seconda prova quelli tra i richiedenti che gli sembrano idonei all'Istituto della Società, come pure annoverare gli alunni fra gli scolastici approvati e fra quelli che per esercizio compiono qualche ministero. Potrà anche ammetterli alla terza prova e annoverarli tra gli ascritti, i figli adottivi, i coadiutori interni o esterni, e tra i presbiteri, sia con voti semplici e privati, che pubblici, o solenni (D.), mandando per qualche tempo chiunque per

16. *Const. P. IX, c. III, § 1.*

le case o in qualsiasi altro luogo. Inoltre avrà la facoltà di collocare chiunque stabilmente al di fuori delle case o di dimetterlo dalla Società. Con la legittima dimissione, poi, sono annullati tutti i voti semplici, tranne quelli dei presbiteri, per via del quarto voto delle missioni del Sommo Pontefice. Ma quando si ottiene dal Sommo Pontefice lo scioglimento del quarto voto, gli altri voti semplici, anche quelli dei presbiteri, cessano del tutto all'atto della dimissione. Circa il vincolo del voto solenne di povertà, esso resta soggetto al diritto comune.

(D.) Non dovrà affidare ad altri, se non molto raramente e a persona di cui si fida come di se stesso, la facoltà di ammettere al *presbiterato*.

836. Potrà anche inviare agli studi delle lettere o delle arti coloro che gli parrà e dove gli parrà. Similmente, potrà richiamarli prima o dopo che abbiano terminato gli studi, e trasferirli da un luogo all'altro, come gli sembrerà più conveniente nel Signor nostro, per il bene particolare dei singoli soggetti e per il bene universale della Chiesa<sup>17</sup>.

837. È pure suo compito conoscere le attitudini naturali e i talenti, e la sfera d'attività di ciascuno, e attribuire uffici che corrispondano bene all'ampiezza della loro sfera, e non si estendano né di più né di meno; e stabilire la loro preparazione per questi uffici e i mezzi che li aiutino a svolgerli.

Conosca, per quanto sarà possibile, le coscienze di quelli che sono sotto la sua obbedienza, soprattutto dei suoi Ministri più prossimi, dei Prepositi provinciali e degli altri ai quali affida incarichi importanti<sup>18</sup>.

838. Fa anche parte dei compiti del Generale assumere nuovi uffici di carità della quarta specie fra quelli elencati nel capitolo IV della parte VIII. E dato che tali istituzioni, opere e case comprendono uffici di carità delle prime tre specie, il Preposito generale (se non avrà deciso di dirigerle personalmente) potrà affidare la nuova istituzione già eretta o la casa a qualche Preposito inferiore o Rettore, assegnandogli alcuni fratelli di numero e capacità adeguate alla grandezza della casa. A sua volta, il Preposito destinato a queste opere o l'altro Superiore costituito sotto il Generale, governi i fratelli secondo il fine dell'opera e distribuisca loro i compiti secondo le forze e le circostanze. In questo, tuttavia, avrà cura di osservare quanto prescrive la suddetta costituzione (parte VIII, cap. IV) sui diversi generi di carità, cioè di conservare l'ordine dei poteri. E l'assegnazione delle opere di terzo genere deve essere fatta dal Preposito diocesano nel modo detto, mentre quella delle opere del primo e secondo genere, dal Preposito locale o da un altro Superiore, come un Rettore o un Prefetto o un Socio costituito. E perché l'obbedienza discenda ai fratelli con maggiore ordine e discernimento, il Preposito generale, creando una nuova istituzione o una nuova casa, e stabilendo i fratelli da assegnarsi, abbia presente il più possibile le opere del primo, secondo e terzo genere che tale casa e istituzione potrebbe dover esercitare. E per ciascuna di queste opere destinerà specifiche persone abili ed esperte, oppure affiderà al Preposito provinciale o diocesano, come a suo vicario, il compito d'istruirle e renderle esperte. In tal modo, il Superiore immediato di quella casa o istituzione potrà servirsi dei fratelli per tutte le buone opere di carità che contribuiscono al fine dell'Istituto, e per quelle del primo e del secondo genere, secondo le istruzioni ricevute. Tuttavia, servendosi di un fratello istruito per tali opere, non sarà obbligato a scrivere nel diario tutto quello che gli ha comandato circa gli uffici in cui il fratello è stato istruito e provato, ma solo gli ordini che gli ha dato su cose in cui non è stato provato.

839. Il Preposito generale deve anche tenersi in contatto costante con i Prepositi subalterni e con i Superiori della Società, perché, con le esaurienti informazioni di molti, possa vegliare sulle

17. *Const. P. IX, c. III, § 2.*

18. *Const. P. IX, c. III, § 19.*

opere assunte, intervenendo subito e provvedendo fin dal principio se qualcuno non fa il suo dovere o non esegue i comandi ricevuti.

840. Avrà anche il potere di definire tutto quanto è necessario circa i beni temporali. E prima di tutto stabilire quelli che possono ritenere il dominio esterno dei beni temporali nella Società e quando lo dovranno abbandonare. Così pure, quanto al dominio, dovrà stabilire il grado di povertà esterna conveniente a ciascuno, secondo i tempi, per il bene particolare ed universale. Dovrà anche ammettere al voto solenne di povertà, a norma delle Costituzioni.

841. Anche l'uso dei beni temporali per l'esercizio della carità è interamente in potere del Preposito generale, e da lui discende agli altri questa disposizione dei beni. Spetterà a lui, usando somma equità e (se gli parrà bene) consultando anche i Provinciali, destinare ad opere di carità (D.1) tutti i beni mobili ed immobili di cui viene in possesso la Società, sia che li abbiano portati i fratelli, o che derivino legittimamente da pensioni o benefici ecclesiastici, o da altre cariche o titoli. Egli li assegnerà alle opere che riterrà più giovevoli fra tutte quelle che si presenteranno contemporaneamente, per il divino ossequio e a sollievo del prossimo. E, generalmente parlando, eserciterà questo ufficio in modo che, stabilendo una nuova casa od istituzione, calcolati con cura i beni necessari (D.2), non gliene assegni né di più né di meno. Poi, i Superiori secondari, i Prepositi, i Rettori e tutti gli altri, dovranno disporre di questi beni secondo le necessità, amministrandoli tramite Procuratori o altre persone (D.3). Se poi alla fine dell'anno avanza qualche reddito dei beni assegnati, il Preposito generale delegherà ai Superiori secondari la facoltà di applicarlo fino a una certa somma. Se però il reddito avanzato è molto elevato, l'applicherà lo stesso Preposito generale, convertendo anche alcuni beni fruttiferi ad altre buone opere.

(D.1) Il Preposito, perché sia più evidente la sua carità ed equanimità, faccia in modo che almeno i Provinciali conoscano l'uso che egli fa dei beni temporali provenienti dalle singole loro Province.

(D.2) Quanto a questo, sarà necessaria la massima diligenza per non avere né avanzi né disavanzi. È tuttavia meglio che avanzi piuttosto che manchi qualcosa, per non essere costretti a non adempiere in modo soddisfacente alle opere di carità per mancanza di fondi. Inoltre, il calcolo dei redditi necessari sia quanto mai dettagliato perché il Preposito generale veda approssimativamente quanto si deve spendere per le singole voci.

(D.3) Il Procuratore che tratta gli affari con gli esterni dev'essere mantenuto da coloro di cui tratta gli affari. A loro volta, i Provinciali, i Commissari e anche lo stesso Generale, sono mantenuti dalla casa in cui dimorano, a meno che (e ciò sarà meglio) non si assegnino loro specifici redditi a questo fine. Le spese di un viaggio intrapreso a favore della Società saranno sostenute da coloro che trarranno vantaggio da quel viaggio.

842. E ancora, il Preposito generale avrà il pieno potere di comandare qualsiasi contratto di compravendita di qualunque bene temporale, applicato o no (D.1), e di imporre o riscattare qualsiasi censo a vantaggio e utile delle istituzioni a cui servono, con facoltà di liberarsi del peso restituendo il denaro dato o in altro modo<sup>19</sup>. E tutti gli altri Prepositi, Superiori, Procuratori, Amministratori, Spenditori e così via, avranno queste facoltà nella misura in cui il Generale le comunicherà loro<sup>20</sup> (D.2).

(D.1) Non può di sua autorità destinare ad altre opere i beni già applicati a qualche opera. Tuttavia, gli è permesso trasmutare i fondi o i capitali, e applicarli in modo tale da ottenere redditi più cospicui e sicuri per le opere stabilite.

<sup>19</sup>. *Const. P. IX, c. III, § 5; ESJP. VI, c. I, sec. III, § 4. Cfr. Const. P. IX, c. III, § 5; C. I, decr. LXXVII, in JSJ I, 470-471; decr. C, in JSJ I, 474-475; decr. CXLIV, in JSJ I, 482.*

<sup>20</sup>. *Const. P. IX, c. III, § 7.*

(D.2) Quando si chiede al Preposito generale il permesso di vendere o di permutare dei beni, si dovrà procedere nel modo seguente:

1. si specifichino il nome della cosa da vendersi, i suoi confini, valore e redditi, ed altri eventuali dati;
2. analogamente, si includano nel medesimo scritto tutte le circostanze della cosa o del reddito che s'intende ottenere dalla permuta o il ricavo che si deve acquisire dalla vendita;
3. si espongano le ragioni in entrambi i sensi;
4. il Rettore, o un altro Superiore con i consultori, se sono favorevoli alla vendita, sottoscrivano lo scritto in cui se ne tratta o se ne dà informazione; se invece sono contrari, lo facciano presente sul medesimo scritto, unitamente ai motivi che li inducono a dissentire;
5. si mandi tale scritto al Preposito diocesano, e questi lo trasmetta con le proprie osservazioni al Provinciale, che infine lo invierà al Generale, aggiungendovi il proprio parere;
6. il Preposito generale, avuta in questo modo la relazione o lo scritto informativo sulla cosa da vendersi, darà fin d'ora il consenso e la conferma alla vendita, in quanto ne risulterà evidente il vantaggio, essendo espresse nello scritto informativo entrambe le cose, e cioè la vendita e l'acquisto, o la permuta, con i dati relativi ad entrambi;
7. se poi si presenta la necessità di vendere senza l'occasione di comperare qualcosa col ricavato della vendita, si esponga almeno in generale che sarebbe bene acquistare un certo fondo, o tali redditi e così via, che si presentano spesso. Allora si potrà allo stesso modo dare la conferma e il permesso di vendere. Altrimenti si darà la licenza, ma non la conferma, in quanto non risulterà evidente il vantaggio; ed anzi, se si temesse che il ricavato della vendita potesse restare a lungo senza applicazione, sarebbe del tutto conveniente evitare tali vendite<sup>21</sup>;
8. tutti i Superiori che fanno vendite, evitino di utilizzare il ricavato di quanto hanno venduto in altro che non sia la casa o il reddito per la cui acquisizione fu data la facoltà, o almeno qualcosa di analogo o migliore, se nel frattempo si presentasse. E finché ciò non avviene, custodiscano in deposito il denaro ricavato dalla vendita fino all'acquisto di qualcos'altro, in quanto altrimenti peccherebbero contro la povertà.

Lo stesso s'intende quando si restituisce a un'opera di carità il valore di un censo riscattabile, al fine di conservarlo nello stesso modo per l'acquisizione di redditi simili o migliori.

843. I Superiori, gli Amministratori, gli Spenditori e i Procuratori devono rendere conto dettagliatamente al Preposito generale, almeno una volta all'anno e nel modo da lui prescritto, di tutti i beni che egli ha applicato alle opere di carità (D.1). A lui spetta soprattutto conservare ogni cosa della Società come cosa sacra a servizio del Signore nei suoi poveri; e avrà cura che il patrimonio dei poveri e le cose offerte a Dio non subiscano per sua negligenza alcun danno (D.2).

(D.1) I singoli Superiori, e gli Amministratori per l'amministrazione loro affidata, dovranno redigere con la massima accuratezza i libri delle entrate e delle uscite, che nelle visite annuali dovranno essere accuratamente esaminati e sottoscritti dal Visitatore.

E come per le facoltà, così anche per le entrate e le uscite vi sarà un ordine di registri, di modo che i libri inferiori contengano le spese particolari, e i superiori soltanto il totale di ciascuna di esse. Sarà compito del Generale ordinare e mutare per il meglio tutto ciò.

(D.2) Il conto poi delle spese del Preposito generale sarà noto ai quattro Assistenti personali.

844. Spetta anche al Preposito generale ordinare tutte le nuove costruzioni, esaminare ed approvarne i progetti e farli conservare negli archivi della Società.

845. Come spetta al Generale sorvegliare che le Costituzioni della Società vengano osservate in tutte le parti, così pure egli potrà dare la dispensa nei casi particolari che la esigeranno, tenuto conto delle persone, dei luoghi, dei tempi e delle altre circostanze. Potrà interpretarle (D.) e fare ordinamenti che abbiano forza di precetto. Ma tutto quello che il Preposito generale avrà decretato

21. *Const. P. IX, c. III, § 8; .ESJP. VI, c. I, sec. IV, § 3. Cfr. Const. P. IX, c. III, D; DS I, 571.*



e che servirà per attuare un buon governo<sup>22</sup>, potrà essere mutato e abrogato da lui o da un altro Preposito generale, o dalla Congregazione generale o dalla romana piena.

(D.) Tuttavia nessuno mai dovrà pubblicare spiegazioni alle Costituzioni<sup>23</sup>, perché non si guasti od oscuri la loro purezza e chiarezza con sottili commenti.

Quando però sorgesse qualche dubbio, si consulti solo il Preposito generale, o la Congregazione generale o la romana piena, e lo si sciolga con decreti (1034, 1043).

846. Sarà anche suo principale compito vegliare e pregare per le anime di tutti i fratelli, disponendo e operando tutto a questo fine, anche ammonendo e imponendo le penitenze che, per qualunque difetto, gli sembreranno convenienti, tenuto conto delle persone e delle altre circostanze. La valutazione di queste ultime viene affidata alla sua carità, congiunta alla prudenza, a gloria di Dio<sup>24</sup>.

847. È di sua competenza convocare Capitoli particolari o Congregazioni generali, quando si deve trattare di affari diversi dall'elezione o dalla causa del Generale; ordinare la riunione della Congregazione provinciale o diocesana, quando lo giudicasse conveniente; e guidare quelli che si radunano, congedandoli al tempo opportuno una volta conclusi gli affari da trattare<sup>25</sup>.

848. Senza la sua licenza e obbedienza, nessuno potrà accettare alcuna dignità fuori della Società<sup>26</sup>.

849. In generale, a tutti egli può comandare in virtù dell'obbedienza, in tutte quelle cose che hanno relazione con il fine proposto alla Società, cioè la perfezione propria e l'aiuto del prossimo a gloria di Dio. E anche se comunica i suoi poteri ad altri Superiori ed Ufficiali, specialmente Prepositi e Sovrintendenti, Visitatori o Commissari (D.1), egli potrà approvare o revocare, senza danno a terzi, ciò che quelli hanno fatto, e potrà ordinare in ogni cosa ciò che gli sembrerà bene. E a lui tutti dovranno sempre obbedienza e riverenza, come a chi tiene il posto di Cristo (D.2)<sup>27</sup>.

(D.1) Chiamiamo Commissario quell'inviato del Preposito generale a cui egli abbia affidato qualche affare speciale. La sua carica è straordinaria.

(D.2) Qualsiasi privilegio, facoltà, indulgenza, grazia ecc. concessi alla Società, s'intendono concessi al Preposito generale, e perciò i membri della Società non ne possono far uso se non nella misura in cui saranno loro comunicati dal Generale<sup>28</sup>. Quando però, ritardando in attesa della risposta del Generale, ci fosse pericolo, i Provinciali possono far uso dei privilegi loro necessari.

## CAPITOLO IV

### Alcuni casi particolari di limitazione dell'autorità del Generale

850. Poiché è molto necessario che l'autorità del Preposito generale sia salda, così che nessuno colga mai qualche pretesto per indebolirla, esporremo ora i casi in cui essa dev'essere soltanto limitata. Questi casi (tranne quello per cui si debba costituire un Vicario generale perpetuo finché il

22. *ESJ Proœm.*, § 10. Cfr. C. II, decr. CXLIII, in *ISJ I*, 482; C. IV, decr. XIX, in *ISJ I*, 535; C. VII, decr. LXXVI, in *ISJ I*, 605; *DS I*, 571.

23. *ESJ Proœm.*, § 8. Cfr. *DS I*, 571.

24. *Const. P. IX*, c. III, § 11.

25. *Const. P. IX*, c. III, § 12.

26. *Const. P. IX*, c. III, § 13.

27. *Const. P. IX*, c. III, § 20.

28. *ESJ P. VI*, c. I, sec. IV, § 4. Cfr. *Compendium Privilegiorum Societatis Jesu Præfatio*, in *ISJ I*, 261.

Preposito è vivo (880)) si riducono ai quindici seguenti.

851. 1. L'autorità del Generale è limitata circa l'età dei novizi (151 D1), l'ammissione ai voti degli scolastici e ai voti semplici dei coadiutori (227, 229 D, 425), nonché circa l'abbreviare il tempo e circa il luogo del Noviziato, com'è esposto nelle Costituzioni.

852. 2. Il Preposito generale non può concedere qualcuno per la cura d'anime perfetta e nello stesso tempo assegnargli una prepositura della Società, prima che abbia compiuto i trentatré anni, senza che due dei suoi Ministri più prossimi approvino la cosa con il loro voto (662) (D.).

(D.) Benché in questi pochi casi si richiedano i voti degli Assistenti più prossimi del Preposito generale per convalidare la sua decisione, e quindi tali persone debbano liberamente esporre, soprattutto in questi casi, ciò che di fronte a Dio pensano si debba fare, firmando di propria mano i decreti del Preposito; tuttavia essi porteranno sempre grande ossequio ed obbedienza al Generale in tutto il resto, sapendo di essere soltanto suoi Ministri, soggetti a lui come tutti gli altri fratelli. Se quindi il Generale troverà che qualcuno di essi è meno adatto al suo incarico, potrà dimetterlo dal suo ufficio e sostituirlo con un altro che sia stato Preposito.

853. 3. Il Preposito generale non può stabilire come Rettore o Preposito della Società chi (sia pure per obbedienza al Generale) ritiene una parrocchia o qualche dignità ecclesiastica ricevuta prima di essere ammesso nella Società, se quattro Consiglieri non avranno giudicato che ciò sia da farsi (279 D).

854. 4. Non può ammettere contemporaneamente un coadiutore alla cura perfetta delle anime e ad una prepositura della Società, se cinque Consiglieri, mossi da grave ed evidente ragione, non concorderanno con lui. Pertanto, se tale condizione (660 D) non sussiste, non può in questo caso annoverare tra i presbiteri un coadiutore richiesto alla cura d'anime.

855. 5. Non potrà promuovere i Prepositi ad una prepositura più elevata senza il consenso di due dei quattro Consiglieri, salvo nei casi in cui le Costituzioni dichiarano espressamente integra l'autorità del Generale.

856. 6. Non potrà lasciare beni temporali inattivi per più di un anno da quando ebbe notizia della loro esistenza, senza applicarli a qualche opera di carità o distribuirli in usi pii. E i Prepositi provinciali sono tenuti a vigilare su ciò per le loro Province; e i Diocesani per il loro territorio, riferendo in merito nella più vicina Congregazione romana piena o nella generale, o al Consiglio del Preposito generale (D.).

(D.) Dopo due anni, il Vicario della carità spirituale applicherà i beni non applicati, dopo aver consultato i Provinciali per le loro Province e ascoltato le loro ragioni. Il decreto di approvazione sarà sottoscritto dai Vicari della carità spirituale e temporale, e dal Procuratore generale, ad attestare che l'applicazione è stata fatta dal Vicario a tempo debito. Su questo tutti sono tenuti a vigilare, in modo che, trascorsi due anni, l'applicazione si faccia senza indugio. Allo stesso modo, la firma dei quattro Assistenti nei decreti del Preposito generale che assegnano o dispensano beni secondo le prescrizioni delle Costituzioni (511 D4), non è richiesta per convalidare il decreto, ma per attestare che si sono osservate le Costituzioni in un affare così importante.

857. 7. Il Preposito generale non può assolutamente riservarsi il dominio esterno di qualche bene che appartenga all'uso della Società. Può comunque mantenere, dopo essere stato fatto Generale, il dominio civile di quei beni che possedeva legittimamente prima di essere Generale, o di quelli che gli toccassero, per eredità o ad altro titolo, da persone non soggette alla sua obbedienza (510 D1).

858. 8. I beni che il Generale ha applicato a qualche opera di carità (ad eccezione della parte che avanzasse) non potranno da lui essere stornati ad altra opera, se tre dei quattro Consiglieri non sono del suo stesso parere (511).

859. 9. Benché sia di grande aiuto alla carità universale che noi professiamo, spendere i beni temporali di cui l'Istituto dispone in ogni genere di opere caritatevoli, tuttavia, quando il Preposito

generale, per esercitare la carità, vorrà trasferire a titolo gratuito il dominio di tali beni (cosa che raccomandiamo di fare spesso) a persone che non hanno emesso i voti dei coadiutori, o cederlo ad altre istituzioni caritative la cui amministrazione non sia di diritto e di fatto nelle mani dell'Istituto; nel caso in cui la somma o il valore dell'oggetto, entro sei mesi, supererà i tremila franchi, la cosa si dovrà stabilire con la maggioranza dei voti del suo Consiglio. In questo scrutinio il Preposito generale avrà voto doppio.

860. 10. Non potrà abbandonare un'opera di carità del quarto genere (cioè di quelle elencate nel capitolo IV della parte VIII) già assunta e iniziata, salvo che cessasse da sola, se tre dei quattro Assistenti più prossimi non confermeranno la necessità di abbandonarla.

861. 11. Il Preposito generale non può scegliersi un successore, ma soltanto stabilire un Vicario per tenere la Congregazione per l'elezione di un nuovo Preposito<sup>29</sup>.

862. 12. Quando si trattasse della sua causa per qualche peccato (Dio ne scampi) da lui commesso, sarà soggetto alla Congregazione romana piena o alla generale, nel modo che diremo.

863. 13. Deve ricevere dalla Società gli Assistenti che provvedono alle sue necessità personali, riguardo ai quali si è già esposta in altro luogo la sua autorità (834); e nello scegliere i singoli Ministri primari e gli altri, può far ciò che è stabilito dalle Costituzioni (834); inoltre, circa quello che spetta alla sua persona, la sua autorità è limitata nel modo che si esporrà nel prossimo capitolo.

864. 14. Non può modificare le Costituzioni, e specialmente gli articoli relativi all'applicazione e distribuzione dei beni. Inoltre, non può rilassare quanto è stabilito sulla povertà (516), né fare ordinamenti con forza di legge universale.

865. 15. Quando capitasse un caso non previsto dalle Costituzioni, di nuova unione fra una prelatura o ministero della Chiesa e uno della Società, le regole da stabilirsi per la persona in cui avviene questa nuova congiunzione, una volta elaborate dal Preposito generale, a norma delle Costituzioni (645), devono essere approvate dal voto di almeno due dei quattro Consiglieri.

866. Ogni volta, poi, che si presenterà il caso in cui quattro o cinque Consiglieri (che formano il Consiglio minore del Preposito generale) hanno voto deliberativo, il Preposito, dopo averli ascoltati e trovati favorevoli, non definirà subito l'affare, ma prima esporrà integralmente il caso al suo Consiglio completo e, dopo aver avuto i pareri di tutti, deciderà nel Signore come agire.

## CAPITOLO V

### Cura che la Società deve avere nei riguardi del Preposito generale

867. L'autorità o la cura che la Società (D.) avrà nei confronti del Preposito generale, mirando sempre al bene particolare e universale e alla maggiore edificazione, consisterà in sei cose che possono essere d'aiuto a gloria di Dio<sup>30</sup>.

(D.) Col termine Società, si deve qui intendere l'ordine dei poteri, che in essa risiede in coloro i quali, secondo il criterio stabilito dalle Costituzioni, sono costituiti in autorità.

Il potere dunque di cui parliamo, si trova 1. nella Congregazione generale, 2. nella Congregazione diocesana piena, 3. nel Consiglio del Preposito generale, e 4. presso i Prepositi provinciali, e in tutti quelli ai quali è lecito talora convocare o far convocare l'una o l'altra delle suddette Congregazioni.

868. La prima cosa riguarda i particolari esterni: il vestito, il vitto e qualunque spesa concer-

29. Cfr. *Const. P. VIII*, c. IV, § 1; *ESJP. VI*, c. I, sec. IV, § 1; *C. IV*, decr. XXI, in *ISJI*, 535.

30. *Const. P. IX*, c. IV, § 1. Cfr. *ESJP. VI*, c. II, sec. I, § 1.

nente la persona del Preposito. In questo la Società potrà largheggiare o essere stretta, come giudicherà esser decoroso per il Preposito e per la Società, e più gradito a Dio. E il Preposito dovrà essere contento di quanto determinato dalla Società (D.)<sup>31</sup>.

(D.) Il Preposito generale chieda ai suoi Assistenti ciò di cui ritiene di aver bisogno, con umiltà tale da esser d'esempio a tutti nel riconoscere la propria natura imperfetta, perché di nessuno dei nostri si possa dire: «Ti benedico, o Padre ... perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti» (Mt 11,25).

869. La seconda riguarda la cura del suo corpo, perché il Generale non esageri in fatiche ed eccessivi rigori. Dovrà lasciarsi contenere nei giusti limiti e si appagherà di quello che la Società gli avrà ordinato<sup>32</sup>.

870. La terza riguarda la sua anima, perché tale cura, o circa la persona, o circa l'ufficio, è necessaria anche agli uomini perfetti<sup>33</sup>.

871. La quarta si verifica, quando si tratta di una dignità o di un ufficio offerto da qualcuno personalmente al Generale. In questo caso, egli dovrà seguire il voto della Società<sup>34</sup>.

872. La quinta si verifica quando, non a causa di negligenza da parte sua, ma di malattia o di età molto avanzata, senza speranza di miglioramento, fosse molto trascurato negli affari importanti del proprio ufficio, con notevole danno del pubblico bene<sup>35</sup>.

873. La sesta avrebbe luogo in alcuni casi che per grazia della bontà divina speriamo non si verifichino mai, come per esempio in caso di peccati mortali attuali, e specialmente in caso di fornicazione, di ferimento con armi, di appropriazione di beni consacrati a Dio nella Società per spese dei congiunti o per darli a chiunque in uso diverso da quello caritativo, di inosservanza dei limiti imposti alla sua autorità nel capitolo precedente, o di deviazioni dottrinali. Se si verificasse qualcuno di questi casi, la Società, una volta provato il fatto più che sufficientemente, può e deve deporre il Generale dal suo ufficio e, se necessario, dimetterlo dalla Società. In tutto questo si agirà come si giudicherà che sia a maggior gloria di Dio e per il bene universale delle anime dei fratelli<sup>36</sup>.

## CAPITOLO VI

### Modo di procedere della Società in quello che riguarda il Preposito generale

874. Per quanto riguarda le spese del Generale e la cura della sua persona, non vi sarà bisogno di Congregazione. Ma si designeranno quattro persone che gli faranno da assistenti, dotate di discrezione e zelanti del bene della Chiesa e della Società, perché restino sempre vicino al Preposito (D.), con l'obbligo, davanti al loro Creatore e Signore, di dire e di procurare quanto sentiranno essere a maggior gloria di Dio circa i primi due punti toccati nel capitolo precedente<sup>37</sup>.

(D.) Il Generale, senza grave necessità, non dovrebbe inviare costoro lontano da sé. Ma se sono mandati, essi devono obbedire.

Il Preposito, poi, quando si assentasse per non breve periodo dalla sua residenza, procuri di avere con sé,

31. *Const. P. IX, c. IV, § 2; ESJP. VI, c. II, sec. I, § 2.*

32. *Const. P. IX, c. IV, § 3; ESJP. VI, c. II, sec. I, § 3.*

33. *Const. P. IX, c. IV, § 4; ESJP. VI, c. II, sec. I, § 3.*

34. *Cfr. Const. P. IX, c. IV, § 5.*

35. *Const. P. IX, c. IV, § 6; ESJP. VI, c. II, sec. II, § 1.*

36. *Const. P. IX, c. IV, § 7; P. IX, c. IV, C; ESJP. VI, c. II, sec. II, § 2-3.*

37. *Const. P. IX, c. V, § 2.*

come compagno, un Assistente personale, o l'Ammonitore<sup>38</sup>.

Gli stessi assistenti non si occupino in ministeri che li distolgano dal proprio compito. Ma se hanno un po' di tempo libero, potranno dedicarsi alla predicazione, alla lettura, all'ascolto delle confessioni e ad altre opere pie<sup>39</sup>.

875. Se poi qualcuno di essi morisse o dovesse, per affari importanti, star lontano dal Generale per un lungo tempo (D.), i nove assistenti più prossimi al Preposito designeranno, a maggioranza assoluta, due persone, una delle quali sarà collocata dal Preposito al posto del defunto o dell'assente<sup>40</sup>, e godrà di tutti i diritti degli altri Assistenti.

(D.) I nove consiglieri decideranno fino a quando si debba differire la sua elezione.

876. In terzo luogo (870), deve stare vicino al Preposito generale (e lo stesso si dovrà fare con i Prepositi subordinati) un presbitero, che dopo essersi rivolto a Dio in orazione ed essersi consultato con la divina sua bontà, sia obbligato, qualora lo ritenga giusto, ad avvisarlo liberamente, con la dovuta modestia ed umiltà e senza adulazione, di ciò che gli sembrerà esigersi dal Preposito a maggior servizio di Dio. Questi potrebbe essere il suo Confessore, oppure qualche altra persona designata dalla Congregazione<sup>41</sup>.

877. In quarto luogo, quando gli fosse offerta una dignità o un ufficio personale, il Generale non deve né accettare né rifiutare senza il Consiglio, a meno che non fosse obbligato per obbedienza dal Sommo Pontefice. E la persona più vicina al Generale riunirà dodici presbiteri (a cui presiederà come tredicesimo), i quali discussa la cosa, se si sono ritrovati unanimi, manderanno al Preposito generale il parere o decisione di tutto il Consiglio; altrimenti, o anche se non potranno radunarsi, ciascuno gli darà per iscritto il proprio parere, ove gli consiglierà se accettare o ricusare la dignità o l'ufficio, senza aggiungere alcuna condizione. E il Preposito generale farà ciò a cui tende il parere della maggioranza.

878. In quinto luogo, se è impedito da una malattia non tanto grave da doversi disperare della guarigione, il Preposito generale, senza convocare una Congregazione, può nominare un Vicario che faccia in tutto le sue veci fino alla guarigione. Questi può essere il Vicario della carità spirituale, la cui potestà avrà fine non appena il Generale guarirà<sup>42</sup>.

879. Ma se si verifica il caso che il Preposito generale diventi del tutto inabile al governo (cosa che sarà decisa dal Consiglio completo a maggioranza di voti), allora lo stesso Consiglio, dopo averne trattato, parte con il Preposito presente, parte in privato, veda se si debba eleggere un Vicario con ampi poteri, pur senza il titolo di Preposito generale. E se si giudicherà che ciò non è necessario, si veda se sarebbe bene provvedere il Generale di altri Ministri, oltre quelli che già aveva, cosicché, una volta maggiormente alleggerito ed aiutato, non si sentisse più un vuoto nel governo della Società. E in tutto questo si dovrà stare a quello che deciderà la maggioranza<sup>43</sup>.

880. Se poi giudicheranno di dover eleggere un Vicario generale (che comunque è un Ministro straordinario), con autorità perpetua finché vivrà il Preposito, sia scelto dallo stesso Generale un *presbitero*, e sia approvato a maggioranza di voti da almeno dodici consiglieri. Questi potrà essere il Vicario della carità spirituale. Se poi il Preposito ha bisogno del suo aiuto e non provvede in merito, allora almeno tredici consiglieri, sempre a maggioranza di voti, eleggeranno un Vicario genera-

38. *Const. P. IX, c. V, A; ESJP. VI, c. VI, sec. III, § 2. Cfr. C. I, decr. LXXXV, in ISJI, 472; C. II, decr. LXXXIV, in ISJI, 500.*

39. *ESJP. VI, c. VI, sec. III, § 3; Reg. Ass. § 6, in ISJ II, 50.*

40. *Const. P. IX, c. V, § 3; ESJP. VI, c. VI, sec. II, § 2. Cfr. C. I, decr. LXXXIV, in ISJI, 472.*

41. *Const. P. IX, c. IV, § 4.*

42. *Const. P. IX, c. V, D; ESJP. VI, c. IX, sec. I, § 2.*

43. *Const. P. IX, c. V, § 6.*

le.

881. Il potere di questo Vicario, scelto dal Preposito generale con l'approvazione di almeno dodici consiglieri, o della Congregazione generale o della Congregazione romana piena (D.), sarà più o meno assoluto, a seconda che deciderà il Generale che lo sceglie o la Congregazione.

(D.) La Congregazione che elegge il Preposito generale, può eleggere questo Vicario generale anche con diritto di successione, ma allora in questa elezione si dovranno osservare tutte le disposizioni relative all'elezione del Generale.

882. Se invece sarà eletto da un'adunanza di almeno tredici Consiglieri, il suo potere sarà quello del Vicario, morto il Generale.

883. Se si verificasse il caso (che Dio non lo permetta!) di quei peccati che sono sufficienti per deporre il Preposito dal suo ufficio, quando la cosa risultasse chiara per sufficienti testimonianze o per confessione dello stesso Generale, i quattro Assistenti personali del Preposito saranno obbligati sotto giuramento a darne informazione ai dieci Consiglieri (di cui d'altro canto anch'essi fanno parte) (D.), e a convocare, con i voti di tutti o di almeno sette di essi, l'opportuna Congregazione, nascondendone tuttavia il motivo nella lettera di convocazione. Oltre al Consiglio del Generale, si raduneranno tutti i Provinciali, ciascuno con altri due Diocesani primi in autorità nelle loro Province. E tutti questi saranno tenuti a congregarsi almeno per mezzo di vicari, che siano Prepositi, di cui si fidano come di se stessi. Quando la cosa fosse pubblica, sicura e nota a tutti, i Provinciali, passandosi la voce gli uni con gli altri, dovrebbero radunarsi insieme al Consiglio del Preposito, senza aspettare l'annuncio della convocazione. Il primo giorno, poi, in cui si chiudono nel luogo fissato per la Congregazione, quando saranno presenti i dieci Consiglieri, con tutti gli altri che potranno radunarsi subito fra i presbiteri aventi voto attivo nell'elezione del Preposito generale, il più informato prenderà la parola e si chiarificheranno i capi dell'accusa. Quindi il Preposito, dopo essere stato ascoltato, dovrà uscir fuori. Il Preposito della Provincia più antica fra i presenti, con il Segretario e un altro assistente, eletti dalla Congregazione, sottoponga l'intero caso a scrutinio, per sapere anzitutto se si ritiene vera la colpa, e poi se è tale da comportare la destituzione. Questa stessa persona, quindi, renda noto il numero dei voti, che per essere sufficienti devono superare i due terzi. E se entrambe le cose saranno confermate, subito si avverta in segreto il Generale, perché dia le dimissioni senza attendere la sentenza, imponendo seriamente a tutti di mantenere con fedeltà il segreto; se poi rifiuta di dimettersi, lo si deponga. E si passi subito all'elezione di un altro, e se possibile, non si esca da quel luogo prima che la Società abbia un Vicario generale. Se però non si potrà arrivare a prendere una decisione quel giorno, si passi al giorno successivo; e il più presto possibile, nella Congregazione romana piena, senza attendere i sei mesi, ma radunati solo quegli elettori che si possono avere subito a disposizione in quel luogo, quasi per compromesso, si faccia l'elezione del nuovo Preposito, osservando per il resto quanto si dirà nella parte XI<sup>44</sup>.

(D.) I dieci Consiglieri, prima di entrare in carica, si obbligheranno con giuramento ad informare i Provinciali quando ci sia motivo di tale Congregazione, come ad esempio una grave negligenza del Generale nel governo della Società, tale che non vi sia speranza di emendazione, o altre simili cause, secondo quanto indicato dalle Costituzioni, e per cui sia necessario stabilire un Vicario generale (880). E in questo giuramento prometteranno di farsi muovere a ciò soltanto dalla convinzione che la cosa è vera.

I Prepositi, poi, giudicheranno della sufficiente verità di tali denunce prima di fare alcunché.

884. Se risultasse che le colpe non sono tali da esigere la destituzione del Generale, ma solo una riprensione, siano incaricate quattro persone, perché vedano quale correzione convenga imporgli. E se queste non trovassero un accordo e i voti nei due sensi fossero uguali, si aggiunga

44. *Const. P. IX, c. V, § 4. Cfr. ESJP. VI, c. II, sec. II, § 2-3.*

un'altra persona o altre tre, per decidere quello che è conveniente nel Signore<sup>45</sup>.

## CAPITOLO VII

### Aiuti al Preposito generale e agli altri Superiori per compiere bene il loro ufficio

885. Il compito proprio del Preposito generale non consiste nel predicare, nel confessare o in altre attività simili: circa questo, come persona privata, vedrà quello che potrà fare quando le occupazioni proprie del suo ufficio gliene lasceranno spazio, e soltanto in questo caso. È invece suo dovere specifico governare (D.1) tutto il corpo della Società, in maniera che essa si conservi e, con la grazia divina, si sviluppi nella sua pienezza di vita e nel suo modo di procedere, a gloria di Dio nostro Signore (D.2), e cammini secondo la sua volontà e in vista di questo fine, si servirà della sua autorità nel modo conveniente<sup>46</sup>. Oltre a quei doni di grande perfezione spirituale e di virtù, di cui si è detto nel capitolo II di questa parte, ha anche bisogno di buoni ministri per esercitare gli uffici particolari.

(D.1) Farà ciò prima di tutto con l'autorità, con l'esemplarità della sua vita e con l'amore per la Società, a maggior gloria di Dio e della sua Chiesa, con l'orazione assidua e piena di desideri e sacrifici per impetrare la grazia della conservazione e dello sviluppo del corpo dell'Istituto secondo la divina volontà. Il che farà specialmente quando sarà necessario, facendo da parte sua moltissimo conto di questo mezzo e avendo molta fiducia nel Signore nostro.

Procurerà anche di far ciò con la sollecitudine nel mantenere l'osservanza delle Costituzioni, col farsi informare spesso dai Provinciali e dai Diocesani su quanto accade in ogni Diocesi e in ogni Provincia, con lo scrivere loro le proprie impressioni su ciò che gli comunicano, e col procurare che si prendano le misure convenienti, sia che le prenda egli personalmente, sia che le prenda attraverso i Ministri di cui si parlerà<sup>47</sup>.

(D.2) Il Preposito generale mediterà continuamente la divina Provvidenza e adorerà in tutto le sue vie con umiltà di cuore, senza prevenirla, ma seguendola, e obbedendo con prontezza e accondiscendenza ad ogni sua chiamata, perché sia colmato della *conoscenza della volontà divina*, che sola ricercherà in tutto, così che l'intera Società proceda sotto la guida della fermezza e dolcezza di Dio, piuttosto che sotto quella del comando e del capriccio dell'uomo.

886. Infatti, anche se qualche volta se ne deve occupare personalmente, non gli è possibile fare a meno di Prepositi e di altri Superiori subalterni, che dovrebbero essere persone scelte, come dicevamo, e alle quali possa trasmettere molti poteri e affidare, di solito, questi affari particolari. Le sue relazioni con questi Superiori subalterni si svolgeranno, per lo più, con i Provinciali, come, a loro volta, quelle dei Provinciali si svolgeranno con i Diocesani, e quelle dei Diocesani con i Prepositi locali e con gli altri Superiori; costoro si terranno in contatto con i Rettori che dipendono immediatamente da loro, con i Prefetti, i Direttori, i Soci costituiti e tutti i Superiori loro soggetti, affinché la subordinazione sia meglio osservata. Tuttavia, qualche volta, per avere un'informazione più completa ed essere d'aiuto a tutti, il Generale tratterà personalmente con i Prepositi inferiori, i Rettori, i Prefetti e i Soci costituiti, e con qualsiasi persona particolare (D.), e cercherà di aiutarli con il consiglio, con l'esortazione e, se necessario, con la correzione. Talvolta, infatti, spetta al Superiore di grado più elevato supplire alle deficienze dei Superiori a lui subordinati, e perfezionare, con l'aiuto di Dio, ciò che in loro non fosse perfetto<sup>48</sup>.

45. *Const. P. IX c. V, § 5.*

46. *Const. P. IX, c. VI, § 1; ESJP. VI, c. III, § 4.*

47. *Const. P. IX, c. VI, A.*

48. *Const. P. IX, c. VI, § 2; ESJP. VII, [Procem].*

(D.) Soprattutto con i Sovrintendenti e con i Commissari, di cui ci si dovrà servire molto raramente.

887. Il Preposito generale avrà a disposizione un elenco delle persone, delle case e delle opere della Società, come pure dei beni e delle cose ad esse applicati. In esso si scriveranno i nomi, le doti e gli uffici svolti dalle singole persone; lo stato, l'estensione e i titoli di reddito delle opere; e tutto ciò che il Generale deve sapere. Inoltre avrà un archivio ben ordinato (D.1), così da avere davanti tutto quanto in modo semplice, chiaro e costante, per poter provvedere in ciò che spetta alla gloria di Dio (D.2)<sup>49</sup>.

(D.1) Anche tutte le Province maggiori e minori avranno il loro archivio ben ordinato, come pure le singole case, e tutti gli atti si dovranno mettere a protocollo con somma diligenza.

(D.2) Nelle cose materiali, come i registri dei conti, delle spese, dei redditi e così via, è solitamente molto pratico mantenere l'uniformità. Pertanto il Preposito prescriverà il metodo per tenere l'archivio, per redigere gli atti, così che, ad esempio, la misura dei libri, il tipo di registro e tutte le altre cose di questo genere siano uguali per tutti. Non sarà invece opportuna l'uniformità in quelle cose, sia pure materiali, che, se fossero uniformi, limiterebbero le spirituali, nelle quali sovente è molto vantaggioso essere vari, pur restando ordinati. Col tempo, comunque, si deve perfezionare ogni cosa.

888. Ciò che è valido come norma universale per tutti i fratelli, cioè che non devono occuparsi di attività secolari se non per evidenti ragioni di carità manifestate dalla divina volontà, vale per il Generale più che per chiunque altro. Procuri anzi (D.) di non farsi occupare da queste attività, né da altre, anche pie, ma non confacenti al suo ufficio, altrimenti gli mancheranno il tempo e le forze per quanto richiede il suo ufficio, che davvero pare esigere più di un solo uomo<sup>50</sup>.

(D.) E benché altri della Società possano qualche volta, per evidente motivo di carità, occuparsi di affari secolari, tuttavia il Preposito generale non lo farà se non spinto da estrema necessità, anche perché nelle azioni del Generale è molto difficile osservare l'azione individuale della Società (parte IX, cap. IX).

889. E neppure dovrebbe occuparsi molto nell'esecuzione degli altri uffici particolari specifici della Società, che possono essere espletati da altri, come per esempio la cura di una particolare casa. Abbia piuttosto i suoi ufficiali in ogni luogo, anche dove ha la residenza, e per mezzo di essi sia alleggerito dall'assidua occupazione di tale cura (D.)<sup>51</sup>.

(D.) È ufficio del Generale dare gli ordinamenti che si devono osservare nel luogo dove ha la residenza. Tuttavia l'esecuzione deve lasciarla ad altri<sup>52</sup>.

890. Così pure in ogni Provincia e Diocesi, nomini come Provinciali e Diocesani persone di grande fiducia, persuaso che da essi e dai Superiori locali dipende in gran parte il buon governo della Società (D.). Se dunque essi saranno tali, e se egli condividerà con loro il lavoro nelle cose in cui ciò sarà possibile, facendosi informare su tutto quanto è più importante, gli resterà più tempo per attendere agli affari universali, che egli solo può compiere, e avrà anche più luce per vedere ciò che in essi è conveniente. E così l'intelletto non perderà parte di quella luce che possiede, come invece suole accadere a quelli che si occupano molto in affari particolari e insignificanti, e certo inferiori alla loro effettiva sfera di attività intellettuale, per cui l'acume dell'intelletto rimane oppresso e indebolito per gli affari universali<sup>53</sup>.

(D.) Qualunque Superiore ordinario venga a morire, tranne i Sovrintendenti (al cui posto nessuno suc-

49. *Const. P. IX, c. VI, § 3. Cfr. ES/P. VI, c. IV, § 1.*

50. *Const. P. IX, c. VI, § 4.*

51. *Const. P. IX, c. VI, § 5.*

52. *Const. P. IX, c. VI, C.*

53. *Const. P. IX, c. VI, § 6.*



cede provvisoriamente), il primo fra i suoi subordinati presenti in ordine di potere (897, 902, 949) assume l'autorità di Vicario e deve subito informarne il Preposito generale e il Superiore di grado immediatamente più alto. Quanto all'assunzione del potere, ciò vale se non è presente un Superiore di grado più elevato di quello defunto, che in questo caso stabilisce un Vicario o anche un Vice-superiore finché il Generale non decide qualcosa in merito. Quando però esiste il decreto con cui il defunto stabilisce il successore (decreto che si deve sempre mandare al Preposito generale se si tratta di Superiori che risiedono in regioni lontane), esso dev'essere aperto e messo in atto dal Vicario, o dal Vice-superiore, o dal Superiore, alla presenza del Consiglio e di un certo numero di padri tra i più anziani. Ai Magistrati straordinari possono essere dati sostituti solo da coloro che li hanno mandati.

891. Il Preposito generale, come si è detto, non ha bisogno di ministri solo per le cose particolari (D.), ma anche per quelle universali e proprie del suo ufficio, in modo da poter attendere ad esse bene e con soavità. Pertanto occorre che abbia persone che lo aiutino, chi col rammentargli le molte cose necessarie per attendere con sollecitudine a tanti impegni del suo ufficio, chi con il consiglio, per dare opportune disposizioni, chi con diligente lavoro, per portarle a termine. È certo, infatti, che la memoria di una sola persona non potrebbe bastare a ricordarsi di tante cose; e, anche se bastasse, un solo intelletto non potrebbe essere sufficiente per ripensarle bene e dare le opportune disposizioni; e, anche se questo fosse sufficiente, le forze di uno solo non sarebbero capaci di portarle all'esecuzione<sup>54</sup>.

(D.) Le facoltà concesse dai Superiori non cessano con la loro morte o con la rinuncia alla carica, come si è detto (540). Ma i Visitatori o i Commissari quali che siano, non comunicheranno ai fratelli alcuna facoltà, se non per mezzo dei Superiori ordinari. Così pure, tutti i comandi dati a persone particolari durano finché non sono revocati dal successore o da un altro Superiore di grado più alto.

892. Quanto al primo dovere, di attendere con sollecitudine a tante cose, gli è necessaria una persona che, di solito, gli stia vicino (D.), e gli faccia da memoria e da mani per tutto quello che deve scrivere e trattare e, insomma, per tutti gli affari del suo ufficio. Questi si immedesima nella persona del Generale e faccia conto che, esclusa l'autorità, tutto il peso dell'ufficio del Generale grava sulle sue spalle<sup>55</sup>.

(D.) Sarà compito di questo aiutante trarre, da tutte le lettere e da tutte le informazioni, la sostanza e i punti che si devono presentare al Padre, e che richiedono una risposta o qualcosa da fare. E, secondo l'estensione del mandato conferitogli dal Generale, potrà scrivere le lettere di risposta, sia che le firmi il Generale, sia che le firmi il Segretario stesso per mandato del Generale. Egli poi le mostrerà al Generale o, se questi così vuole, agli Assistenti o a chiunque altro, come richiedono la materia trattata e il personale criterio del Segretario<sup>56</sup>. Non scriverà nulla all'insaputa del Generale, ma solo ciò che questi vuole; serberà in tutto il segreto e rispetterà gli Assistenti; non si usurperà parte del governo, né farà mostra di autorità. Terrà in ordine e custodirà attentamente l'archivio del Generale, come pure i registri e le altre cose affidate alla sua fedeltà. Nelle consulte proporrà fedelmente e chiaramente l'argomento, in modo che nulla rimanga da discutere circa il fatto, ma solo circa il diritto<sup>57</sup>. Comunicherà con sollecitudine alla Società i suffragi e le altre preghiere, e tutti i decreti e le lettere, e terrà i protocolli. Sugerirà con attenzione quali doveri deve compiere il Generale verso le varie persone e quali affari deve sbrigare prima. Dirigerà molto bene i sostituti, i Soci, gli scrivani. A questi può comandare ciò che appartiene al suo ufficio, ma per il resto dovranno obbedire al Vicepreposito o al Ministro della casa.

893. Questo Ministro del Preposito dovrebbe essere persona di grande sollecitudine e giudizio

54. *Const.* p. IX, c. VI, § 7. Cfr. *ESJP.* VI, c. V, sec. I, § 1.

55. *Const.* P. IX, c. VI, § 8; *ESJP.* VI, c. V, sec. I, § 2; *Reg. Secr.* c. I, § 1, in *ISJ* II, 53.

56. *Const.* P. IX, c. VI, E. Cfr. *ESJP.* VI, c. V, sec. II, § 4; *Reg. Secr.* c. I, § 6, in *ISJ* II, 53.

57. *Reg. Secr.* c. II, § 19, in *ISJ* II, 55. Cfr. *ESJP.* VI, c. V, sec. II, § 5; *Reg. Secr.* c. II, § 19, in *ISJ* II, 53; c. IV, § 29, in *ISJ* II, 56.

e, se possibile, colta e dotata di buona presenza e capacità di trattare a parole e per iscritto con ogni tipo di persone. Soprattutto, dovrebbe esser persona fida ed integra, tanto da potergli affidare tranquillamente qualsiasi cosa, e che ami la Chiesa e in essa, nel suo ordine, la Società, affinché il Preposito generale possa meglio servirsi e avvalersi del suo aiuto a gloria di Dio<sup>58</sup>.

894. Il secondo aiuto, quello cioè del consiglio per ordinare e stabilire le cose importanti che si presentano, si può comprendere quanto sia necessario al Generale dal gran numero di affari e dalla natura dell'intelletto umano, incapace, da solo, di ripartire la propria riflessione in tanti campi e impossibilitato, da solo, a provvedere a tutto. Pertanto sembra che ci debbano essere, dove risiede il Generale, anche alcune persone esimie per cultura e sotto ogni altro aspetto, che lo assistano e abbiano il compito di curare, con particolare attenzione, gli affari universali della Società che il Generale loro affidasse. E questi potrebbe suddividere tra loro i compiti<sup>59</sup> prima di tutto secondo i supremi generi della carità.

895. E poiché abbiamo detto che tutta la carità è contenuta in tre generi, cioè carità *spirituale*, *intellettuale* e *temporale*; perciò il Preposito avrà anche tre Ministri che lo aiuteranno più da vicino nei singoli generi. Questi Ministri si possono chiamare, il primo, Vicario della carità spirituale, il secondo, Vicario della carità intellettuale, il terzo, Vicario della carità temporale. Tutti costoro, però, sono tenuti a prestare aiuto al Generale, non solo nei rispettivi generi, ma in tutto, secondo i suoi desideri di cui verranno a conoscenza.

896. Ciascuno di questi farà orazioni speciali e ricorderà a Dio, nei santi Sacrifici, il Preposito di cui è Ministro e la parte a lui specificamente affidata; inoltre, considererà ciò che, in essa, potrebbe essere di maggior aiuto per conseguire il fine che la Società persegue. Dovrebbero anche trattare con altri, quando qualcosa sembrasse loro molto opportuna a questo scopo, e ciò fosse gradito al Preposito; e dopo avere a lungo discusso la cosa tra loro, o averla esaminata ciascuno per conto proprio, dovrebbero riferirla al Generale (D.). Così pure le suddette persone dovrebbero riflettere sulle cose che il Generale o, per suo desiderio, il Segretario della Società proponessero loro, per riferirle al Superiore, dopo averle ulteriormente discusse fra loro. E, in genere, queste persone devono alleggerire e aiutare il Generale nel considerare e nel trattare le questioni dottrinali e le cose agibili che richiedono maggiore riflessione. Oltre a ciò, e poiché per mezzo loro si potrà meglio provvedere a molte cose, potranno occuparsi nella predicazione, in lezioni sacre, in confessioni e in altre opere buone e pie, a gloria di Dio e in aiuto delle anime<sup>60</sup>.

(D.) Anche le cose più importanti che si dovessero mettere per iscritto, e le istruzioni per quelli che si mandano in una parte o in un'altra, potrebbero essere discusse con loro; e ciò che loro paresse bene potrebbe essere riferito al Generale dal Segretario. Lo stesso vale per le questioni dottrinali. E questo, oltre che alleggerire il lavoro del Generale, conferirebbe maggiore autorità alle istruzioni da lui impartite<sup>61</sup>.

897. E benché il Preposito sarà aiutato soprattutto dal consiglio dei tre Vicari, degli Assistenti personali e dell'Ammonitore, tuttavia egli deve avere alcuni altri Consiglieri, di cui uno per ogni Provincia e per i più grandi collegi di persone (D.1). Costoro dovranno informare di persona il Preposito generale circa le loro Province e Collegi, e sollecitare gli affari riguardanti questi o quelle presso il Procuratore generale, di cui potranno anche leggere le lettere alle rispettive Province e Collegi. E a questo ufficio il Preposito generale chiamerà quei Provinciali che tennero con molto onore la loro carica per almeno tre anni, o i Vicari dei Provinciali, o qualcuno di coloro che accom-

58. *Const. P. IX, c. VI, § 9; ESJP. VI, c. V, sec. I, § 3.*

59. *Const. P. IX, c. VI, § 10.*

60. *Const. P. IX, c. VI, § 10.*

61. *Const. P. IX, c. VI, F.*

pagnarono il Preposito provinciale nella visita di tutta la Provincia. E questi incarichi si daranno ogni tre anni, quando i Provinciali decadono dal loro incarico, a meno che il Generale non preferisca riconfermare i precedenti (D.2). Per i collegi di persone, invece, al posto dei Seniori vi sono i Rettori massimi. Se però le comunità dei Collegi non hanno un Rettore massimo, ed è bene che abbiano un Seniore, il Preposito sceglierà per questo ufficio colui che viene eletto a maggioranza di voti dai Superiori delle comunità, a meno che non giudichi altrimenti.

(D.1) Tra questi collegi sono compresi anche i Sodalizi degli ascritti.

(D.2) Da questi *seniori* che già hanno assistito per un triennio il Preposito generale, si possono trarre i Visitatori dei Provinciali, i Superiori *straordinari* e coloro che si mandano come Sovrintendenti in regioni lontane, i quali si considerano alla stregua di Superiori ordinari ed hanno diritto stabile di Visitatori e di vicari del Preposito generale. Tuttavia, dopo un anno, se non vengono confermati da un nuovo decreto del Generale, cessano dal loro incarico.

898. Inoltre, il Preposito generale potrà formarsi Consigli e Consulte separate per le singole opere di carità, se lo esigerà l'ampiezza dell'opera e un più efficiente disbrigo degli affari. Potrà affidarne alcuni ai suoi Consiglieri, cioè ai nove Viri e ai Seniori. In questi, uno di essi sarà presidente (D.1), ma saranno presi dai fratelli, soltanto dediti a quell'opera, il Vicepresidente, il Segretario e gli altri consultori (D.2). E le cose discusse ed elaborate in queste consulte, se non fossero ancora ben chiare, potrebbero essere deferite al Consiglio generale e sbrigate e definite dallo stesso Preposito.

(D.1) Quando cioè non sia presente il Preposito generale.

(D.2) Si possono anche eleggere alcuni Consultori che diano i loro pareri per iscritto, senza prendere parte alle discussioni.

899. Quanto al terzo dovere, che riguarda la cura di portare a termine o di eseguire ciò che fosse stato ordinato in vista delle necessità della Società (come per esempio le questioni riguardanti le case e l'amministrazione temporale, la difesa degli interessi dei fratelli e, in genere, qualsiasi tipo di affare), è necessario un Procuratore generale della Società che abbia la sua residenza presso il Generale (D.1), e sia persona prudente, fedele, dotata di buon tatto con le persone, e di ogni altra simile qualità. Egli non dovrà fare alcunché all'insaputa del Generale e dovrà avere anche ministri e aiutanti, sottoposti a lui solo nei limiti del suo ufficio, che lo coadiuvino negli affari che non potrebbe espletare da solo (D.2)<sup>62</sup>.

(D.1) L'abitazione del Procuratore, se possibile, dovrà essere diversa, ma contigua, rispetto a quella del Preposito.

(D.2) Si stabiliscano alcuni Procuratori subordinati fra loro, a giudizio del Generale, secondo le necessità delle diverse regioni. Oltre a questi, poi, vi saranno vari Amministratori e Cassieri, che tuttavia non potranno fare alcuna spesa, tranne quelle necessarie per la buona amministrazione dei beni, come dev'essere dichiarato nelle loro regole. I Superiori, a loro volta, avranno la facoltà di spendere ciò che spetta al loro governo, e di ciò almeno ogni anno renderanno diligente conto ai Superiori maggiori e al Generale.

900. Una volta fornito di tali aiuti (D.1), sembra che il Generale dovrebbe impiegare il tempo che la sua salute e le sue forze gli lasciano, parte con Dio, parte con i suddetti ministri e ufficiali, trattando con gli uni e con gli altri, parte con se stesso, per riflettere fra se e per giungere alla risoluzione e alla decisione di quello che si deve fare, con l'aiuto e con la protezione di Dio (D.2)<sup>63</sup>.

(D.1) Egli solo può aprire e leggere le lettere dirette a quelli del suo Consiglio.

62. *Const. P. IX, c. VI, § 12. Cfr. Reg. Proc. Gen. § 1-2, in ISJ II, 64-66*

63. *Const. P. IX, c. VI, § 13.*

(D.2) Le occupazioni e i compiti propri del Preposito generale sono: 1. la preghiera ininterrotta, 2. il governo generale della Società.

Circa il governo generale della Società, le cose che soprattutto il Preposito generale deve fare personalmente, a parte l'ascoltare e il conoscere tutto, sono le seguenti:

1. ammettere alla professione del presbiterato della Società;
2. scegliere i Prepositi diocesani, provinciali, locali, e i Rettori, i Direttori, gli Amministratori e gli ufficiali straordinari;
3. ordinare a certi fratelli di ritenere per qualche tempo il dominio dei propri beni temporali, spendendone i redditi ed applicandoli ad opere di carità; avendo altresì somma cura che nessuno usi di alcunché come proprio;
4. accettare gli uffici di carità della quarta specie, tra quelli elencati nel capitolo IV della parte VIII;
5. assegnare il numero dei fratelli per ciascuna istituzione del quarto genere, e nominandoli sia coll'applicarli stabilmente alle case e alle istituzioni, sia assegnandoli ai Prepositi inferiori a cui sono soggette le nuove istituzioni, così che per mezzo di essi o di altri loro soggetti, provvedano alle necessità della nuova istituzione;
6. assegnare alle case o alle istituzioni della quarta specie le rendite necessarie per le opere di carità che vi si esercitano; come pure determinare il patrimonio dei fratelli;
7. dare l'obbedienza circa l'accettazione di dignità e titoli onorifici;
8. ricevere informazioni da tutta la Società su ciò che vi si fa; modificare e correggere quanto è necessario, sovvenendo personalmente ai difetti dei suoi subordinati;
9. fare in modo che gli archivi della Società siano tenuti in ordine, così che si possa conoscere con prontezza e chiarezza tutto ciò che in essa avviene;
10. collocare gli interni al di fuori delle case, o sciogliere dai voti e dimettere dalla Società;
11. insegnare e divulgare i principi sani ed autentici della religione, della filosofia e della morale, e conoscere e scegliere i migliori metodi di educazione e di governo;
12. e infine insegnare con saggezza, giudicare con equità e comandare santamente, opponendosi con costante forza e vigilanza ai mali anche piccoli.

901. Anche i Prepositi provinciali e i semplici diocesani (che si dovranno costituire quando l'opera dei Provinciali non basterà più a causa della quantità degli impegni), come pure i Parrocchiali, i Rettori, i Prefetti, i Direttori, i Priori, i Procuratori, tutti i Superiori e i Soci costituiti, devono avere i loro aiutanti, in numero maggiore o minore secondo le necessità e l'importanza degli affari loro affidati. Soprattutto abbiano persone destinate a consigliarli (D.), con le quali essi trattino delle cose d'importanza che si presentano (anche se di norma la decisione spetta a loro, dopo averle ascoltate)<sup>64</sup>. E faranno molto maggior bene quei Superiori che sapranno servirsi dell'opera di altri, dirigendoli e formandoli con pazienza, piuttosto che quelli che riservano ogni cosa a sé soli.

(D.) Da quanto si è detto a proposito del Generale, si potrà dedurre ciò che conviene ai Provinciali, ai Diocesani e ai Parrocchiali, come pure ai Rettori e a tutti gli altri a proposito delle qualità di cui devono essere dotati, dei poteri, delle occupazioni e degli aiuti da assegnarsi loro<sup>65</sup>.

Il Provinciale deve avere presso di sé 1. tre Vicari, 2. un Procuratore o Amministratore provinciale, 3. un Segretario, 4. due Assistenti personali, uno dei quali sarà il suo Ammonitore, 5. un *Seniore* dalle singole Diocesi, se non sono più di quattro. Altrimenti, i Seniori delle Diocesi saranno sempre quattro, scelti in modo che ciascuna Diocesi fornisca il proprio Seniore entro lo stesso spazio di tempo. Saranno inoltre Seniori delle Province, se possibile, coloro che hanno lodevolmente compiuto per almeno tre anni l'ufficio di Diocesano nella loro Provincia, o di Vicario del Diocesano, o che hanno accompagnato il Diocesano nella visita. A costoro si dovranno anche aggiungere alcuni Consiglieri dalle Rettorie, dalle Prefetture, e da altre opere a lui immediatamente soggette.

64. *Const. P. IX, c. VI, § 14.*

65. *Const. P. IX, c. VI, I.*

Il Preposito generale assegnerà simili aiuti a tutti i Prepositi, Rettori e Superiori, a seconda delle necessità. Tutti i suddetti Ministri e Consultori, congregati con il Superiore, formano il suo Consiglio. Se però qualcuno di essi fosse confessore dei nostri, non deve essere interrogato sulle persone; quando possibile, anzi, nessun confessore deve essere anche consultore.

Infine, ciascun Superiore potrà chiamare ed ascoltare nel proprio Consiglio qualsiasi subordinato. Ma, volta per volta, non aggiungerà al suo Consiglio con voto deliberativo se non quelli che, serbato l'ordine di autorità e di potere, precedono gli altri presenti nella casa del Superiore stesso, anche se proprio per questo scopo avrà chiamato in casa alcuni ad assistere con voto al suo Consiglio.

## CAPITOLO VIII

### Ordine di tutte le persone che abbraccia questa Società

902. Sarà poi di non poco aiuto per comprendere rettamente l'unione della Società nel suo interno e con il suo capo, presentare qui l'ordine delle persone di cui è composta l'intera Società.

Ora, uno è l'ordine in cui sono distribuite le persone di questa Società circa la loro *rappresentanza*, e uno circa la loro *autorità* e *potere*. Infatti, circa la rappresentanza esterna, bisogna tener conto dell'umiltà della Società, che non detiene alcun grado speciale nella gerarchia della Chiesa, per cui il criterio dell'ordine delle persone si deve derivare principalmente da titoli esterni alla Società, mantenendone intatta soltanto l'unità (D.). Circa poi il *potere* delle persone nella Società, la distribuzione di tutte si deve far derivare dalla stessa natura della Società.

(D.) Da ciò deriva che, quando più persone saranno insieme, si dovrà rendere il debito onore al Superiore, anche in presenza di esterni.

903. Quindi, riguardo alla *rappresentanza* esterna, nella mensa e nelle altre adunanze quotidiane, il Superiore immediato o chi ne fa le veci, precederà tutto il corpo a lui soggetto. Se però sono presenti anche Superiori maggiori alla cui giurisdizione sono soggetti i Superiori immediati, ad essi e ai loro Ministri si assegnerà una tavola separata. Invece, se saranno presenti Superiori maggiori, ma che non hanno giurisdizione in quel luogo, terranno il loro posto come se non fossero Superiori.

904. A loro volta, i Ministri di un Superiore maggiore, anche se ha giurisdizione, in sua assenza (a meno che non abbiano ricevuto qualche commissione speciale), si sistemeranno fra gli altri padri, eccezion fatta per i Ministri generali del Capo della Società, i quali, anche in assenza del Preposito generale siederanno in un luogo separato.

905. E dopo colui che presiede immediatamente alla comunità, gli altri, nei singoli corpi di persone, si disporranno come segue. Prima di tutto i sacerdoti precederanno (D.1) gli altri non promossi a questo grado, e i chierici precederanno i laici. I Vicari di chi presiede e il suo Ministro, anche se non è ancora sacerdote, precederanno gli altri sacerdoti; seguiranno poi tutti gli altri sacerdoti secondo gli anni di sacerdozio. Quindi gli alunni del Santuario secondo gli ordini ricevuti; poi quelli dello stesso ordine, secondo il tempo trascorso dal ricevimento dell'ordine. Verranno poi i laici e i chierici insigniti dello stesso ordine e nello stesso tempo, secondo il tempo trascorso dalla rigenerazione nel battesimo e l'ingresso nel noviziato (D.2).

(D.1) I presbiteri dell'Istituto o coloro che hanno voti solenni non si dovranno porre innanzi agli altri.

(D.2) Tuttavia i novizi, gli scolastici formati, gli esercenti e i proficienti formano distinti corpi separati di persone.

906. Se qualcuno, a motivo di qualche dignità ecclesiastica, sembrasse dover precedere certuni ai quali, secondo l'ordine suddetto, seguirebbe, gli si assegnerà, semplicemente a titolo d'onore, un

luogo separato, e potrà portare le insegne della dignità. Ma sulle vesti degli altri non dovrà apparire alcun segno di preminenza che contraddica al posto in cui ciascuno siede, e, se gliene spetta qualcuno, in comunità sarà tenuto a deporlo.

907. Nelle processioni e nelle altre funzioni ecclesiastiche, la Società non si terrà unita, e in disparte dal restante clero secolare, ma mescolata con esso. E i nostri sacerdoti occuperanno in mezzo agli altri sacerdoti quel posto che toccherà loro secondo l'età, o anche un posto inferiore lasciato loro dagli altri. I nostri fratelli laici, poi, si dovranno disporre fra gli altri fedeli laici, pur procedendo tutti uniti e seguiti da un Socio costituito.

908. Quanto poi all'ordine di potere e dignità, avranno nella Società il grado come segue.

A tutti sta innanzi il Preposito generale della Società, oppure il Vicario generale, se il Preposito è morto o inabile.

Il primo dopo il Preposito è il suo Vicario della carità spirituale.

Il secondo, il suo Vicario della carità intellettuale.

Il terzo, il suo Vicario della carità temporale.

Il quarto, il Procuratore generale.

Il quinto, il Segretario generale.

909. A costoro seguono i quattro Assistenti personali e l'Ammonitore, secondo l'anzianità di carica, oppure, se sono stati eletti contemporaneamente, secondo l'anzianità di sacerdozio e di battesimo.

910. Seguono quindi i Seniori delle Province e delle lingue, nell'ordine in cui sono distinte le Province (D.).

Tutti costoro portano senza distinzione il nome di Consiglieri del Generale e ne costituiscono il Consiglio.

(D.) Il Preposito generale procurerà che nell'istituzione delle Province, delle Diocesi e delle case risulti chiaramente quale luogo assegna a ciascuna di esse nella Società, secondo la priorità d'istituzione o secondo la loro ampiezza ed importanza.

911. Dopo questi vengono i Prepositi provinciali nell'ordine in cui sono distinte le Province.

912. Quindi i Prepositi diocesani, nell'ordine delle Province e delle Diocesi di ciascuna Provincia.

913. Seguono i Prepositi locali nell'ordine delle Province, delle Diocesi e delle case parrocchiali.

914. E dopo questi, i Viceprepositi stabiliti nelle case dei Diocesani, in modo che essi, occupati in affari più gravi, siano sollevati dalla cura immediata delle loro case. I Viceprepositi saranno le stesse persone che sono Vicari della carità spirituale.

915. Dopo questi, i Rettori universali, secondo la dignità dei tre generi di carità, e, all'interno dello stesso genere, secondo l'ordine stabilito dal Generale nella loro istituzione.

916. I Vicari della carità intellettuale e temporale dei Provinciali, secondo l'ordine dei loro Provinciali.

917. I Rettori provinciali, secondo l'ordine dei Rettori universali a cui sono soggetti.

918. I Vicari della carità intellettuale e temporale dei Diocesani, secondo l'ordine dei loro Provinciali.

919. I Rettori diocesani (D.), secondo l'ordine dei Rettori provinciali a cui sono soggetti.

(D.) Quando i fratelli occupati in qualche opera di carità sono pochi nelle singole Diocesi, non si devono

istituire Rettori diocesani, in quanto bastano quelli provinciali.

920. I Vicari della carità spirituale, intellettuale e temporale dei Parrocchiali, secondo l'ordine dei loro Prepositi parrocchiali.

921. I Rettori locali, secondo l'ordine dei Superiori a cui sono immediatamente soggetti, e l'anzianità di rettorato e di sacerdozio.

922. I Maestri dei novizi, secondo il loro ordine.

923. I Procuratori e gli Amministratori maggiori, nell'ordine di reciproca dipendenza stabilita per loro dal Preposito generale, o nell'ordine dei loro Superiori immediati.

924. I Ministri nell'ordine dei loro Superiori immediati.

925. I Procuratori e gli Amministratori delle case nell'ordine di queste.

926. I Prefetti dei coadiutori esterni secondo l'ordine dei Superiori a cui immediatamente obbediscono e della loro reciproca subordinazione.

927. I Prefetti degli ascritti nel medesimo ordine.

928. I Direttori dei figli adottivi, pure nello stesso ordine. Quindi

929. I Direttori degli altri Sodalizi secondo l'ordine dei Superiori a cui obbediscono immediatamente come tali e la preminenza dei Sodalizi stabilita dal Generale.

930. I Presidenti delle opere stabili di carità, comunque si chiamino (D.), si distribuiscano prima di tutto secondo l'ordine dei Superiori da cui dipendono immediatamente, poi secondo la dignità delle tre specie di carità, quindi secondo l'ordine di età, di sacerdozio, di battesimo e di ingresso in noviziato.

(D.) Quelli che sono costituiti con il nome di Vice superiori, in assenza del Superiore occupano il suo posto e il suo grado.

931. I Soci costituiti nell'ordine delle loro Province, delle Diocesi e case, e poi di anzianità di sacerdozio e di battesimo.

932. Subito dopo seguono i membri del Collegio dei Dottori della Società (D.), nell'ordine delle loro Province, Diocesi e case, e della priorità di elezione a Dottori della Società.

(D.) I presbiteri, anche se appartengono al Collegio dei Dottori della Società, sono soggetti ai Superiori come gli altri, anche se i Superiori non sono presbiteri.

I voti solenni non aggiungono dignità o potere: semmai costituiscono uno stato di maggiore umiltà ed abbassamento di sé.

933. Prima degli altri presbiteri della Società, hanno il loro grado quelli che sono ascritti alla casa generalizia, nell'ordine dell'iscrizione di ciascuno (D.).

(D.) I gradi assegnati fin qui non sono mantenuti da coloro che hanno depresso il loro ministero od incarico, o che sono usciti dal Collegio dei Dottori, o che non fanno più parte della casa generalizia.

934. Gli altri presbiteri della Società secondo la dignità delle loro Province, Diocesi e case, e secondo l'anzianità di ammissione al presbiterato dell'Istituto e di sacerdozio.

935. I semplici coadiutori non hanno alcun potere proprio (D.). Tuttavia, quando mancassero i presbiteri, potrebbero rinnovare la Società. Pertanto, dato che tutti i nostri coadiutori promettono di osservare queste Costituzioni, allora, quando sarà necessario, si riconosceranno, quanto a dignità e potere decisionale, stabiliti in quest'ordine.

(D.) Finché ci sono i presbiteri, i coadiutori non hanno alcun diritto di voto per definire gli affari generali della Società, anche se sono Rettori o se ricoprono qualsiasi altro incarico, a meno che il Capo della Società o un altro supremo potere non li chiami a dare il voto. Non possono comunque essere chiamati se non dopo i

presbiteri presenti sul posto. Negli affari speciali della Società, invece, e nella loro esecuzione, hanno anche sui presbiteri quel grado di potere che abbiamo descritto in questa serie di potestà.

936. I coadiutori spirituali sono da preferirsi ai temporali, i chierici ai laici, gli interni agli esterni. A loro volta, gli spirituali e i temporali procedono fra loro nell'ordine delle Province, delle case e del tempo di sacerdozio, nonché dell'età, da calcolarsi a partire dal battesimo.

937. Infine, gli altri della Società seguono in quest'ordine. Gli scolastici formati che hanno emesso i voti preparatori; i figli adottivi formati con giuramento, che sono legati alla Società con voto d'obbedienza; i chierici secondo gli ordini; quelli insigniti di tonsura ed abito ecclesiastico; i proficienti; gli esercenti; gli scolastici; i novizi; i religiosi; gli ospiti nella prima prova; gli ascritti senza alcun vincolo; i laici secolari; gli interni; gli esterni. Tutti secondo l'anzianità d'ingresso, di sacerdozio e di battesimo.

938. Perciò, quando in queste Costituzioni si nominano i quattro, i cinque, i nove, i dieci, i tredici o un altro numero di Viri, bisogna contarne altrettanti cominciando dal primo dopo il Preposito generale. E quando sarà vacante qualcuno dei loro uffici, quello che segue si deve senz'altro collocare al posto di chi manca, per dare il voto in Consiglio. E quanto si dice del Consiglio del Generale, deve dirsi di quello del Preposito provinciale, diocesano e parrocchiale, come pure di quello del Rettore e degli altri che hanno un Consiglio in qualsivoglia Provincia, Diocesi e semplice prepositura e casa rettorale, in qualsiasi caso in cui sia stato prescritto per legge o per disposizione del Preposito superiore di tener consiglio su qualcosa, indicando solo il numero dei Consiglieri e non il loro nome. Poiché allora questo numero si deve prendere tra coloro che, sotto il potere del Superiore che tiene il Consiglio, sono a lui più vicini secondo la legge suddetta.

939. Quando invece quelli che devono essere Consiglieri vengono scelti dalla volontà di qualche Superiore, questi devono sedere e dare il voto nell'ordine prescritto, ma parlare sulla cosa proposta nell'ordine inverso, in modo che colui che presiede all'adunanza parli sempre per ultimo. Tuttavia il Segretario e gli altri ufficiali dell'adunanza, se ce ne sono, dovranno sedere al loro posto, non acquisendo per questo alcun diritto di precedenza nel dare i voti o nel dire il proprio parere.

## CAPITOLO IX

### Il Vicario generale della Società dopo la morte del Preposito

940. Colui, tra i presbiteri, che sarà stato nominato dal Generale prima della morte, verrà riconosciuto ed onorato da tutta la Società come suo Vicario<sup>66</sup> (D.).

(D.) Il Preposito generale nominerà questo Vicario per tempo, in modo da non essere sorpreso dalla morte prima di averlo nominato. Nel caso, poi, che il Vicario generale fosse stato costituito dalla Società, mentre il Preposito era ancora in vita, allora sarà Vicario generale della Società subito dopo la morte del Preposito, anche se il Generale ne avesse nominato

941. Se il Generale, sorpreso dalla morte o per altro motivo, non ha nominato un Vicario, sarà Vicario generale<sup>67</sup> colui che assisteva il Preposito defunto in qualità di Vicario della carità spirituale, ufficio al quale sarà designato un altro in sostituzione da lui e da altri quattro Consiglieri, con un accordo di almeno tre voti, fino all'elezione del nuovo Preposito.

66. *Const. P. VIII, c. IV, § 1.*

67. *Const. P. VIII, c. IV, A.*



942. E se questi fosse morto, il Vicario generale sarà nominato dai quattro Consiglieri più vicini al Preposito generale defunto, dopo il Vicario della carità spirituale, nell'ordine che si è detto nel capitolo precedente (D.).

(D.) Questi quattro, e poi il Segretario, i quattro Assistenti, l'Ammonitore e tutti gli altri Ministri del Preposito generale defunto, assistono il Vicario, e devono aver cura che non ritardi, senza assoluta necessità, l'elezione del nuovo Preposito. Gli Assistenti, poi, e l'Ammonitore, cessano dal loro incarico subito dopo l'elezione del nuovo Preposito.

943. E questo Vicario viene nominato per due cose, cioè per l'elezione del Preposito generale e per governare la Società quando questi non è ancora stato eletto<sup>68</sup>.

944. Per quanto riguarda l'elezione del Preposito, 1. avrà cura che si facciano immediatamente Messe ed orazioni per l'anima del Preposito defunto<sup>69</sup>; 2. convocherà il più presto possibile gli elettori del Preposito che devono radunarsi personalmente, fissando loro il tempo e il luogo per l'adunanza; inoltre avviserà gli altri vocati perché mandino i loro voti per iscritto; 3. stabilirà a maggioranza di voti<sup>70</sup>, insieme al Consiglio dei Ministri generali, se, per trattare affari importanti dopo l'elezione, oltre coloro che devono radunarsi per l'elezione<sup>71</sup>, si debbano chiamare altri alla Congregazione, e chi; 4. quando gli elettori si saranno radunati, comunicherà loro cosa si è fatto dopo la morte del Preposito circa la Congregazione, e curerà le altre cose che si diranno nel capitolo III della parte XI.

945. Egli, nella Congregazione a cui presiede prima dell'elezione, avrà un solo voto<sup>72</sup>.

946. Dopo l'elezione del Preposito, il suo incarico cessa del tutto (D.)<sup>73</sup>.

(D.) Quelli che decadono dal loro ufficio, non mantengono da questo alcun titolo d'onore.

947. Per quanto riguarda, poi, l'altro compito del Vicario generale, cioè il governo della Società fino all'elezione del nuovo Generale; in linea di massima e ad eccezione dei limiti che elencheremo, il Vicario ha lo stesso potere e facoltà di governare la Società di cui è dotato il Preposito generale (D.)<sup>74</sup>.

(D.) Dallo scrigno del Generale, di cui riceverà la chiave non appena sarà nominato Vicario dal primo dei Ministri, non asporterà alcunché, se non spinto da necessità e alla presenza del Segretario e di altri due<sup>75</sup> dei cinque Viri.

948. Il suo modo di governare, poi, sarà uguale a quello del Preposito defunto, e si uniformerà al suo modo di sentire, intuendolo nel caso in cui non lo conosca. Rimanderà all'elezione del nuovo Preposito tutti gli affari gravi che possono essere rimandati, mentre quelli che non possono attendere, li definirà sempre a maggioranza di voti insieme al suo Consiglio ordinario dei Ministri generali. E si dovranno ritenere urgenti e gravi gli affari giudicati tali dalla maggioranza del Consiglio dei cinque Viri. Circa le altre cose meno gravi, si consulterà con essi più di quanto facesse il

68. Cfr. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 3; C. I, decret. XLIII, in *ISJ I*, 465; C. II, *De officio Vicarii*, in *ISJ I*, 503; *Off. Vic.* § 1, in *ISJ II*, 47.

69. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 2; C. II, *De officio Vicarii*, in *ISJ I*, 503; C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 4, in *ISJ I*, 527; *Off. Vic.* § 2, in *ISJ II*, 47.

70. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 6.

71. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 4.

72. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 7.

73. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 7.

74. Cfr. C. II, *De officio Vicarii*, in *ISJ I*, 503.

75. *ESJP*. VI, c. IX, sec. II, § 2. Cfr. C. II, *De officio Vicarii*, in *ISJ I*, 503; *Off. Vic.* § 13, in *ISJ II*, 49.

Generale e comunicherà le lettere contenenti affari a tutti i Consiglieri o almeno ai cinque Viri<sup>76</sup>.

949. Non può cambiare i Ministri generali, i Prepositi, i Rettori e gli altri Ministri primari che vengono creati dal Generale, a meno che qualcuno di loro morisse (D.), o scadesse il loro incarico e si rendesse necessario sostituire altri al loro posto fino all'elezione del Generale, o si presentassero cause di estrema gravità, tali che sembrasse necessario rilevare o sospendere dall'incarico qualcuno di essi. Anche in questo caso agirà a maggioranza di voti, dopo aver considerato la cosa col Consiglio dei Ministri generali. Potrà anche rendere esecutivi quei decreti con cui il defunto Generale aveva nominato i successori di alcuni Superiori<sup>77</sup>.

(D.) Tutti i Superiori e gli Ufficiali della Società non cessano dal loro incarico alla morte del Generale. Lo stesso si deve dire per la morte di qualsiasi Preposito. Anche i Vicari restano in carica fino all'elezione del nuovo Preposito, e il primo tra loro presiede in luogo del defunto, finché la legittima autorità provvederà in merito<sup>78</sup>.

950. Ha la facoltà di stipulare contratti, ma non di alienare beni stabili, a meno che, secondo la maggioranza dei voti e con il consenso del Consiglio, ciò non fosse richiesto dalle leggi della povertà che professiamo, o la cosa non tornasse ad evidente vantaggio della carità e non permettesse di attendere. Seguirà il parere del Consiglio anche quando si presentasse qualche motivo di una certa gravità di trasferire professi da una Provincia all'altra, o dalle loro missioni a luoghi più remoti: infatti, se i motivi non sono gravi, non li sposterà. Può ammettere nella Società (ma non al *Presbiterato*, se non per qualche urgente ragione) quelli che hanno tutti i requisiti richiesti, e dimettere dalla Società, con la maggioranza dei voti dei Ministri generali<sup>79</sup>.

951. Non può tuttavia riservarsi alcuna proprietà di beni temporali, come abbiamo detto del Preposito generale, né nominarsi un successore.

76. ESJP. VI, c. IX, sec. II, § 4; C. II, *De officio Vicarii*, in ISJ I, 504; C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 9, in ISJ I, 528. Cfr. C. II, *De officio Vicarii*, in ISJ I, 503; C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 7, in ISJ I, 528; *Off. Vic.* § 6, in ISJ II, 48.

77. ESJP. VI, c. IX, sec. II, § 5; C. II, *De officio Vicarii*, in ISJ I, 503-504; C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 8, in ISJ II, 528; *Off. Vic.* § 7, in ISJ II, 48.

78. Cfr. ESJP. VI, c. I, sec. IV, § 8.

79. ESJP. VI, c. IX, sec. II, § 6; C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 11, in ISJ I, 528; *Off. Vic.* § 10, in ISJ II, 49. Cfr. C. III, *Officium Vicarii Generalis* § 12, in ISJ I, 528.